



**COMUNE di SAVONA**  
**ORDINANZA SINDACALE**

**CORPO POLIZIA MUNICIPALE**

N. ORDINANZA	DATA
27	05/05/2020

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - INDIVIDUAZIONE AREE INTERDETTE ALLA PRESENZA E ALLO SPOSTAMENTO DI PERSONE - SPIAGGE.**

***IL SINDACO***

***RICHIAMATO:***

- l'articolo 50, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007, con particolare riguardo agli articoli 27, 28, 29 118;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*”; 2020, confermato nell'efficacia dal successivo D.P.C.M. 1 aprile 2020 sul divieto di spostamento tra comuni diversi;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Liguria tutte rispettivamente dal 4 al 3 maggio aprile 2020, con particolare riguardo all'ordinanza n. 25/2020 del 3 maggio u.s. ove al punto 22, si dispone che i Sindaci, con propri provvedimenti, possono adottare misure più restrittive rispetto a quanto previsto con la predetta ordinanza regionale e possono individuare luoghi o aree ritenuti idonei a potenziali assembramenti limitandone conseguentemente gli accessi ovvero vietandoli;
- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;

***RICHIAMATO***, *altresì*, il D.P.C.M. del 10/04/2020 rivolto a dettare disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19; nonché il D.P.C.M. del 26/04/2020;

***VALUTATO***, che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, consistente nell'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid -19;

***DATO ATTO***, che per quanto sopra al fine di far fronte alla crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica in atto continua ad essere necessario assumere iniziative volte ad evitare la folta presenza di cittadini, che in alcune zone della città assumono comportamenti non conformi alle misure nazionali di contenimento del contagio da Covid -19, in particolare in luoghi ove, a seguito anche di condizioni climatiche favorevoli, si verificano e si sono verificati considerevoli spostamenti di persone provenienti da tutto il territorio comunale e non solo, quali le spiagge cittadine del litorale del Comune di Savona;

***CONSIDERATO***, che i succitati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Liguria, si pongono tutti come obiettivo quello di evitare ogni spostamento non necessario di persone, se non quello rivolto al soddisfacimento di primarie esigenze di vita o per attività consentite con le disposizioni Governative da ultimo quelle previste dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

***DATO ATTO***, *altresì*, che al soddisfacimento del predetto obiettivo, sono chiamate a concorrervi anche le Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità, quanto mai doverosa, di integrare, all'interno del perimetro stabilito dalla normative statali e regionali, la previsione di regole di comportamento locali alla luce di evidenti specifiche ragioni territoriali;

***RITENUTO***, quindi che per le motivazioni sopra espresse, di dare piena adesione alla disposizione del Presidente della Regione di cui all'ordinanza n. 25/2020 testé citata, quale misura che consentirà pur nel complesso di una apertura ad una seconda fase di contenimento del contagio a limitare gli assembramenti delle persone e quindi le possibilità di contagio da Covid - 19;

***VALUTATA***, l'elevata frequentazione, durante tutto l'arco della settimana, di spiagge sul lungo mare da Zinola a Rio Termine, con particolare riguardo alla zona prospiciente la passeggiata di Via Nizza, di C.so Vittorio Veneto, di C.so Colombo, dei Giardini del Prolungamento, della zona Priamar, del Lungo Mare Matteotti, ecc., ove la pratica dell'esposizione solare può costituire potenziale pericolo per affollamenti e conseguenti assembramenti di persone;

***VALUTATO***, *altresì*, l'affluenza avuta sul litorale savonese nello scorso fine settimana nonostante le misure governative in atto, e fuori d'ogni dubbio ancora fortemente limitative nel loro complesso della mobilità delle persone;

***VALUTATO***, *ancora*, che per soddisfare compiutamente l'obiettivo tragiurato dal legislatore, cui per pacifica interpretazione sono chiamate a concorrere anche le Amministrazioni Comunali, anche in ragione del passaggio ad una cosiddetta "fase 2" delle azioni tese alla limitazione del contagio, è necessario integrare il perimetro dispositivo vigente attraverso la previsione di puntuali regole di comportamento, ragionate sulla realtà territoriale del Comune e le implicazioni, nel caso di specie, che le stesse possono avere sul contagio da Covid -19;

***PRESO ATTO***, in particolare del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei

comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

***RICHIAMATO*** il Decreto del Presidente della Sez. V del TAR Campania n. 416, depositato il 18 marzo 2020, che ha riconosciuto la fondatezza delle ordinanze regionali in materia sanitaria che impongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

***PRESO ATTO, ancora***, dell'articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 e demandando alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle di cui all'articolo 1 comma 2° del predetto D.L. 19/2020 ;

***PRESO ATTO, altresì***, che la stagione balneare ad oggi non ha ancora avuto avvio;

***SENTITA*** per le vie brevi, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona e Vado Ligure;

***VISTO:***

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- l'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
- l'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Savona n.67 del 29 aprile 2020, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative dell'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 83/2018”, con riguardo al richiamo sull'indeterminatezza della data di inizio della stagione balneare 2020, in quanto legata al termine effettivo di cessazione delle misure restrittive preventive legate all'emergenza sanitaria Covid-10 sia a livello nazionale sia regionale;

## ***ORDINA***

***dalla data odierna sino al 17 maggio 2020, salvo proroghe, per le ragioni espresse in parte narrativa, che si intendono integralmente richiamate:***

***il divieto di presenza e di spostamento di persone fisiche su tutte le spiagge del Comune di Savona, con conseguente divieto di accedere agli arenili, fatto salvo l'accesso:***

- ***per le attività lavorative, consentite ai sensi della vigente normativa;***
- ***per le attività sportive acquatiche, così come individuate al punto 7 dell'ordinanza Regionale n. 25/2020, ovvero: wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo. Ciò, esclusivamente in modalità individuale, o con un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri; in tal caso la permanenza sull'arenile dovrà essere limitata allo svolgimento delle attività preparatorie a quelle sportive per il raggiungimento dello specchio acqueo;***
- ***se residente in Liguria, per le finalità di cui al punto 18 dell'ordinanza Regionale n. 25/2020, ovvero per il raggiungimento dei natanti o le unità da diporto di proprietà, per svolgere le sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell'armatore, del***

***proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relativa al contenimento del contagio da Covid-19;***

### ***MANDA***

- al Corpo della Polizia Locale di Savona per l'immediato inserimento della parte dispositiva nei pannelli infocity e per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché per la divulgazione a mezzo stampa e radio locali nonché attraverso il servizio di messaggistica denominato Telegram attuato da questa amministrazione;
- la notifica via mail della presente a: Regione Liguria; Prefettura; Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona e Vado Ligure; Questura; Comando Provinciale dei Carabinieri; Comando Provinciale della Guardia di Finanza; Comando Provinciale Guardia Costiera di Savona, Polizia Stradale, Polizia Marittima e di Frontiera; Comando Provinciale Vigili del Fuoco; ASL II – Dipartimento Igiene e Prevenzione; Dirigenti Settori Comunali; ATA S.p.A.

### ***AVVERTE***

- che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che dalla violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testé richiamato.

Savona, 05/05/2020

IL SINDACO  
Avv. Ilaria CAPRIOGLIO

CAPRIOGLIO ILARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 27 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 05/05/2020 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

